



Luigi Monari
Legacoop Emilia Ovest

“Aspetti societari e governance nella società cooperativa”

Mercoledì 15 gennaio 2020
Palazzo Dossetti - Unimore



Principali riferimenti normativi

Costituzione , art. 45

“La Repubblica riconosce la **funzione sociale della cooperazione** a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura con gli opportuni controlli il carattere e le finalità. “

Codice Civile, Libro V - Titolo VI (artt. 2511 - 2545) oltre alle norme spa e srl in quanto compatibili

Principali leggi speciali

- ✓ L. 381/1991 Disciplina delle cooperative sociali
- ✓ L. 59/1992 – introduce strumenti finanziari e socio finanziatore
- ✓ L. 142/2001 - revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento al socio lavoratore
- ✓ D. Lgs 220/2002 riordino della Vigilanza
- ✓ D. Lgs. 6/2003 Riforma del Diritto societario

Codice civile

Art. 2511

“Le cooperative sono **società a capitale variabile con scopo mutualistico** iscritte presso l’albo delle società cooperative....”

**LA COOPERATIVA E' UN'IMPRESA
CARATTERIZZATA DALLO SCOPO MUTUALISTICO**

Scopo mutualistico

E' lo scopo che il socio vuole perseguire attraverso la partecipazione in cooperativa: non lucrare profitto ma **realizzare** - attraverso un reciproco scambio (mutualistico) di apporti e l'esercizio in prima persona dell'attività di impresa – **un'utilità** in termini di minori costi di beni e servizi, di maggiori occasioni di lavoro o di miglior prezzo di beni e servizi ceduti a terzi tramite cooperativa.

La natura di questo rapporto di *scambio contrattuale* *caratterizza i diversi tipi di cooperative nel loro modo di operare e anche nella loro struttura.*

Principi cooperativi

6



Una testa, un voto

La partecipazione

La natura mutualistica

La natura non speculativa

La porta aperta

La solidarietà intergenerazionale

La solidarietà intercooperativa

La mutualità verso l'esterno

Tipologie di cooperative

A seconda del tipo di rapporto mutualistico che intercorre tra la cooperativa ed il socio:

- **COOPERATIVE DI LAVORO** - Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività delle prestazioni lavorative dei soci (figura del “socio lavoratore”)
- **COOPERATIVE DI UTENZA** - Svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi
- **COOPERATIVE DI SUPPORTO** - Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività degli apporti di beni e servizi da parte dei soci

CATEGORIE ALBO COOPERATIVE

CONSUMO

PRODUZIONE LAVORO

AGRICOLE

EDILIZIE DI ABITAZIONE

TRASPORTO

PESCA

DETTAGLIANTI

COOPERATIVE SOCIALI

CONSORZI FRA COOPERATIVE

Prevalenza mutualistica

In ragione della “quantità” di scambio mutualistico con i soci
cooperatori,

le cooperative si distinguono in

- cooperative a mutualità prevalente
- cooperative a mutualità non prevalente

dal requisito della prevalenza consegue il trattamento fiscale

Cooperative a Mutualità Prevalente

UTENZA

Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti -
> Ricavi delle vendite e prestazioni verso soci > 50% del totale ricavi

LAVORO

Si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci ->Costo del lavoro dei soci > 50% costo del lavoro complessivo

SUPPORTO

Si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività degli apporti di beni o servizi da parte dei soci -> Costo dei beni conferiti dai soci > 50% costo dei beni acquistati/conferiti

Art. 2512 e 2513 c.c. Le cooperative sociali sono considerate a mutualità prevalente DI DIRITTO

1) attività svolta prevalentemente in favore dei soci

A1 verso soci

----- = X%

Totale A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2) attività svolta prevalentemente avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci

B9 verso soci

----- = Y%

Totale B9 Costo del lavoro

3) attività svolta prevalentemente avvalendosi degli apporti dei soci

B6 conferiti dai soci

----- = W%

Totale B6 Costo dei beni conferiti

B7 ricevuti dai soci

----- = K%

Totale B7 Costo della prestazione di servizi ricevuti

4) attività svolta realizzando contestualmente più tipi di scambio mutualistico

Determinazione dell'eventuale media ponderata per la condizione di prevalenza:

$(A1 * X\%) + (B9 * Y\%) + (B6 * W\%) + (B7 * K\%)$

----- = Z%

$A1 + B9 + B6 + B7$

Regimi derogatori

Decreto Interministeriale 30 dicembre 2005

- Cooperative di lavoro (...non si computa il costo del lavoro di unità assunte in forza di obbligo di legge o di ccnl o di convenzione con la pp.aa né che per disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socionon si computano unità lavorative straniere impiegate all'estero)
- Cooperative di allevamento (...dai terreni dei soci e delle cooperative sono ottenibili almeno ¼ dei mangimi necessari per l'allevamento)
- Cooperative di conduzione (...terreni coltivati dai soci >50% terreni condotti dalla cooperativa)
- Enti di formazione (...non si computano i finanziamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività di formazione in favore di utenti terzi)
- Cooperative di consumo territori montani (prevalenti di diritto se in comuni montani con < 10.000 abitanti)
- Calamità naturali (perdita della prevalenza a causa di calamità...si calcola a decorrere dal venire meno degli effetti della calamità)
- Soci di enti giuridici (..sono ricomprese le cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di persone fisiche socie di enti giuridici soci della cooperativa)
- Commercio equo e solidale (prevalenti di diritto)
-

Cooperative a Mutualità Prevalente

clausole che, a norma dell'[articolo 2514 cod. civ.](#), devono essere previste negli statuti delle cooperative a mutualità prevalente:

- il **divieto di distribuire i dividendi** in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- il **divieto di remunerare gli strumenti finanziari** offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il **divieto di distribuire le riserve** fra i soci cooperatori;
- l'**obbligo di devoluzione**, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai **fondi mutualistici** per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Trattamento fiscale

Le cooperative per beneficiare di tassazione ridotta devono:

- essere a MUTUALITA' PREVALENTE
- inserire nello statuto e rispettare le clausole art. 2514 c.c.

Tassazione degli utili nelle CMP

Tipologia	10% quota utili a riserva legale tassata (art. 6, c.1, D.L. 63/02)	Quota minima tassata su totale utili netti (art.1, c. da 460 a 464, L. 311/04)	Totale utili tassati IMPOSTA 24%	Totale utili detassati
Agricole	3%	20%	23% (1) 5.52	77%
Consumo	3%	65%	68% 16.32	32%
Sociali	3%	0	3%(2) 0.72	97%
Altre (P.L., Servizi,...)	3%	40%	43% 10.32	57%
Banche di Credito coop.	7%	27%	34% 8.16	66%

(1) 20% per le coop. agricole a cui si applica l'art. 10, del DPR 601/1972. VEDI INFRA

(2) 0 o 1,5% per le coop sociali a cui si applica l'art. 11 DPR 601/1972. VEDI INFRA

CMNP : quota tassata **70%** **ires 16.8**

VEDI INFRA

15

Perdita mutualità prevalente

Ai sensi dell'[articolo 2545-octies, comma 1, cod. civ.](#) la perdita si concretizza quando, **per due esercizi consecutivi**, non sia rispettata la condizione di prevalenza di cui all'[articolo 2513 cod. civ.](#), ovvero quando siano modificate le previsioni statutarie di cui all'[articolo 2514 cod. civ.](#)

Nei casi di perdita del requisito di mutualità prevalente per **modifica delle previsioni statutarie**, gli **amministratori**, sentito il parere dell'eventuale revisore esterno, devono redigere un **apposito bilancio**, che deve essere verificato senza rilievi da una **società di revisione** e deve essere notificato entro sessanta giorni dalla approvazione al **MISE**, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle **riserve indivisibili**.

Le medesime formalità devono essere seguite anche nel caso di **perdita del requisito** da parte di una **cooperativa** che abbia emesso **strumenti finanziari**.

La struttura societaria

Le cooperative sono società che oltre alle norme specifiche in materia cooperativa (titolo VI – Capo I artt.2511 e seg. c.c), devono adottare un quadro normativo di riferimento:

- quello delle **società per azioni**

oppure

- quello delle **società a responsabilità limitata**

COOP-SRL oppure COOP-SPA

Numero soci	Attivo patrimoniale	Persone fisiche/giuridiche	Forma adottabile
Da 3 a 9	qualsiasi	Solo fisiche	srl
Da 9 a 19	qualsiasi	Fisiche/giuridiche	srl o spa
Più di 19	Fino a 1 mln/€	Fisiche/giuridiche	srl o spa
Più di 19	Più di 1 mln/€	Fisiche/giuridiche	spa

Capitale sociale

Le cooperative sono società a **capitale variabile**.

- ✓ non è previsto un ammontare prestabilito
- ✓ il *principio della porta aperta* consente l'entrata e uscita dei soci senza modificare l'atto costitutivo

Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a 25 euro

La quota massima che ogni socio persona fisica può detenere è di 100.000 euro

Responsabilità patrimoniale limitata

le società cooperative sono sempre
“a responsabilità limitata”

cioè

la responsabilità patrimoniale del singolo socio è limitata al capitale sottoscritto e non coinvolge il suo patrimonio personale

Destinazione degli utili

Ogni anno una parte degli utili (30%) deve essere destinata a riserva indivisibile

Il 3% degli utili deve obbligatoriamente essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (*principio della mutualità esterna*)

Divieto di distribuire dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato – *due punti in più per gli strumenti finanziari detenuti dai soci cooperatori*

Una quota degli utili di esercizio può essere destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

Una quota dell'utile può essere destinata a **RISTORNO COOPERATIVO**

Ristorno

E' la redistribuzione ai soci del profitto realizzato dalla cooperativa in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici che i soci hanno intrattenuto con la cooperativa nel corso dell'esercizio.

Il ristorno può consistere:

- ✓ in un'integrazione dei salari (*nel caso delle cooperative di lavoro*), che non può superare il 30% dei salari correnti;
- ✓ in un rimborso di costi o aumento di ricavi dell'attività svolta al socio.

Il ristorno ai soci può essere erogato in forma liquida oppure mediante aumento del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari.

SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI RISTORNI (BILANCIO CHIUSO AL _____)

Il revisore dovrà effettuare la verifica per l'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato e per quello relativo all'esercizio precedente.

	Esercizio _____	Esercizio _____
VERIFICA AVANZO DI GESTIONE		
Avanzo di gestione: Rigo 21 del Conto Economico	€	€
Variazioni in aumento:		
- eventuali ristorni imputati a conto economico	€	€
Variazioni in riduzione:		
- eventuale D - Rettifiche di valore di attività finanziarie del C.E. (solo se saldo positivo)	€	€
- eventuali Proventi straordinari del C.E. ¹⁾	€	€
A) Avanzo di gestione rettificato	€	€
B) Avanzo di gestione generato dai soci = A) x percentuale di prevalenza relativa all'attività effettivamente svolta con/a favore dei soci.	€	€
VERIFICA IMPORTO DEL RISTORNO		
Cooperative di Lavoro		
C) Trattamenti retributivi complessivi corrisposti ai soci	€	€
D) Ristorno	€	€
Cooperative di Utente		
E) Ristorno	€	€
Cooperative di Apporto		
F) Ristorno	€	€
G) Liquidazioni salariali o del prezzo o del servizio	€	€
H) Aumento gratuito del Capitale Sociale	€	€
I) Distribuzione gratuita di titoli (art. 5, Legge n. 59/1992)	€	€

N.B

- 1) - I valori di E) e di F) e della somma di [G)+H)+I)] non possono essere superiori al valore di B)
- 2) - D) non può essere superiore né a B) né al 30% di C)
- 3) - La percentuale di prevalenza va eventualmente ricalcolata, depurandola dell'eventuale ristorno già imputato a costo e dai valori relativi all'eventuale fruizione di regimi derogatori della prevalenza da parte dell'ente.
- 4) - Il revisore valuterà eventuali scostamenti qualora la cooperativa produca una dettagliata contabilità analitica per centri di costo, accesi a soci e non soci.

1) Considerata la soppressione della sezione "E" del conto economico, nel calcolo dell'avanzo della gestione mutualistica non si dovrà tener conto degli elementi di entità o incidenza eccezionali che devono essere indicati in nota integrativa, a condizione che non siano attinenti allo scambio mutualistico tra soci e società, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi alle plusvalenze e minusvalenze di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o di rami d'azienda, alienazione di partecipazioni, immobili e beni non strumentali, nonché al plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.

Prestito sociale

I soci possono finanziare la cooperativa anche attraverso il **prestito sociale** nel rispetto dei limiti e condizioni poste dalla normativa fiscale e finanziaria

- ✓ Art. 13, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 recante *“Finanziamenti dei soci”*
- ✓ Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) e relative Delibere Cicr e Bdl
- ✓ Istruzioni Banca d’Italia novembre 2016
- ✓ Legge di bilancio 2018 L. 205/2017 *(in attesa di provvedimento attuativo)*
- ✓ Regolamento Quadro Lega Nazionale *(da adottare entro assemblea che approva il bilancio 2018)*

CORPORATE GOVERNANCE

-> lo **STATUTO** contiene le norme sul funzionamento della società (specificità coop-spa / coop-srl)

-> i **REGOLAMENTI** disciplinano i rapporti socio-cooperativa e devono essere approvati dall'assemblea

Statuto

- ❖ Denominazione e sede
- ❖ Durata
- ❖ Scopo e oggetto
- ❖ Soci – ammissione, recesso, esclusione, diritti
- ❖ Emissione di strumenti finanziari
- ❖ Organi sociali – assemblea, cda, organo di controllo
- ❖ Patrimonio sociale, bilancio , destinazione utile
- ❖ Scioglimento, clausola arbitrale
- ❖ Clausole mutualistiche

Regolamenti

- Socio lavoratore (L.142/01) – *sempre obbligatorio per coop lavoro - va depositato in Dtl*
- Prestito sociale
- Ristorno
- Soci speciali
- Assemblee separate
- Elettorale
-

SOCI - ammissione

Il **socio cooperatore** non si limita ad apportare capitale sociale alla cooperativa ma siccome deve intrattenere i rapporti di scambio mutualistico, deve anche possedere i necessari requisiti

Criteri statutari per l'ammissione

Requisiti professionali (evidenziare la relazione tra ammissione e capacità economiche della coop.va a soddisfare gli interessi dei soci)

Criteri non discriminatori

“Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della coop.va” (→ con presupposto di concorrenza)

SOCI - ammissione

Ammissione: competenza amministratori (con riferimento ai requisiti statutari prefissati)

Motivazione delibere di rigetto

Richiesta di pronunciamento all'Assemblea

Convocazione dell'Assemblea da parte del Cda (nessun termine prestabilito- *statuto*)

Carattere vincolante o no della delibera assembleare (*statuto*)

Relazione Cda in sede di approvazione bilancio su ammissione soci

Comitati esecutivi (divieto di delega all'ammissione soci)

SOCI - quota

Quota sociale (quote o azioni)

Minimo 25 euro

Versamento 25% al momento dell'ammissione (non obbligatorio – *facoltà statutaria*)

Tassa di ammissione (*facoltà statutaria*)

Sovraprezzo (*facoltà statutaria*)

SOCI – recesso

Nei casi previsti dalla legge (art.2437 c.c.)

Il recesso non può essere parziale

Decorrenza

Rapporto sociale cessa dalla data di comunicazione dell'accoglimento della domanda

Rapporto mutualistico *se lo statuto non prevede diversamente* cessa con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato 3 mesi prima e in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo

SOCI – esclusione

Disciplinare i casi di esclusione in statuto

L'esclusione viene deliberata dagli amministratori *(salvo che lo statuto preveda l'assemblea)*

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici *(salvo che lo statuto preveda diversamente)*

SOCI – recesso esclusione

Sia contro la delibera di esclusione che contro il mancato accoglimento della richiesta di recesso il socio può opporre opposizione innanzi il Tribunale → è possibile *prevedere in statuto procedure arbitrali*

Nelle coop.ve di lavoro recesso ed esclusione determinano l'estinzione del rapporto di lavoro (rapporto mutualistico). Se si intende derogare a tale principio occorre *prevederlo statutariamente*

Diritti dei SOCI

Coop-spa

(richiesta da 1/10 dei soci (1/20 con più di 3000 soci))

- ✓ diritto esame verbali Cda e Comitato Esecutivo (attraverso un rappresentante)

Coop-srl

- ✓ diritto di ogni singolo socio di esaminare libri verbali e scritture contabili

Altre «tipologie» di soci

Socio speciale (art. 2527 cc)

Socio finanziatore (L.59/92; art. 2526 cc)

Socio volontario (solo coop sociali L.381/91) *max 50%
totale soci*

SOCI – soci speciali

è facoltativo prevederli statutariamente (+ regolamento)

Max 1/3 del n° totale soci cooperatori

Sono comuni alla disciplina coop-spa e coop-srl

Unica categoria

Ai fini del calcolo della prevalenza sono considerati SOCI

Possibili diritti patrimoniali e diritti di partecipazione agli organi sociali RIDOTTI
(facoltà statutaria)

Periodo max di formazione/inserimento 5 anni (lo *statuto può* prevedere un periodo inferiore)

Automaticità o meno dell'acquisizione di qualifica di socio ordinario

SOCI – soci finanziatori

La possibilità di emettere strumenti finanziari deve essere prevista in statuto.

Nessuna restrizione per **coop-spa**

Le **coop-srl** possono emettere:

- titoli di debito sottoscritti da investitori professionali (vigilati Banca d'Italia)
- titoli partecipativi al capitale privi dei diritti di amministrazione solo per investitori qualificati (Coopfond, CFI, F.di Pensione..)
- soventori e apc L.59/92

Permangono dubbi interpretativi sulla possibilità per le coop-srl di emettere altri «strumenti finanziari»

STRUMENTI FINANZIARI

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI partecipano al rischio d'impresa (capitale di rischio)

STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI titoli di debito (diritto al rimborso e alla remunerazione)

Appartengono alla categoria degli «strumenti finanziari» anche

- Soci sovventori (art.4 L.59/92)
- Azioni di partecipazione cooperativa (art.5 L.59/92)

Segue **STRUMENTI FINANZIARI**

- ✓ Le azioni dei soci finanziatori possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili e postergate nella copertura perdite
- ✓ Per i soci sovventori e possessori di azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci operatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci.
- ✓ In ogni caso la remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti e detenuti dai soci operatori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi di cui alla lettera a) dell'art. 2514 del c.c.

Segue **STRUMENTI FINANZIARI**

- ✓ L'**emissione** dei titoli partecipativi, dei titoli “ibridi” e degli strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. L'emissione di titoli non partecipativi è competenza degli amministratori
- ✓ La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i **compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione** ai fini dell'emissione dei titoli.
- ✓ I **soci finanziatori possono esprimere al massimo 1/3 dei voti dell'assemblea**
- ✓ In caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, lo statuto deve prevedere l'assemblea speciale dei possessori di tali strumenti.

Segue **STRUMENTI FINANZIARI**

I soci cooperatori possono sottoscrivere strumenti finanziari. [Risulta preferibile procedere all'emissione di titoli esplicitamente riservati a soci cooperatori e titoli esplicitamente riservati a soggetti terzi.](#) Qualora lo statuto consenta ai soci delle CMP la sottoscrizione di titoli partecipativi è necessario:


- Escludere esplicitamente che i soci cooperatori di CMP possano acquistare dai soci finanziatori titoli incorporanti il diritto a riserve divisibili;
- Prevedere modalità statutarie e/o regolamentari che, nel caso in cui i soci cooperatori di CMP acquistino strumenti finanziari, emessi dalla CMP in favore di un soggetto terzo, con limiti alla remunerazione più elevati rispetto a quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo 2514, riducano la remunerazione stessa nel rispetto della norma citata;

la cooperativa può scegliere di escludere che il socio cooperatore possa esercitare un diritto di voto nella sua veste di finanziatore, ovvero di attribuirgli voti fino a un terzo di quelli esprimibili in assemblea (come previsto dall'art. 2526, secondo comma, c.c.).


Organi sociali



- **Assemblea dei soci** (*principio una testa - un voto*)



- **Consiglio d'amministrazione** (*maggioranza di soci cooperatori*)



- **Collegio sindacale**
- **Revisore legale dei conti**

Assemblea dei soci

Può essere ordinaria o straordinaria, a seconda degli argomenti posti all'ordine del giorno

Deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120/180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (approvazione del bilancio)

È convocata dal consiglio d'amministrazione

Assemblea ordinaria

- ✓ Nomina e revoca l'organo amministrativo e l'organo di controllo
- ✓ Approva il bilancio d'esercizio e la destinazione dell'utile
- ✓ Approva i regolamenti
- ✓

Assemblea straordinaria

- ✓ Modifica lo statuto
- ✓ Emette strumenti finanziari
- ✓ Delibera operazioni di fusione/scissione
- ✓ Delibera la liquidazione della società
- ✓

Assemblea dei soci

Diritto di voto: soci iscritti da almeno 90 giorni

Voto per testa con le seguenti deroghe

(se previste in statuto):

Persone giuridiche max 5 voti

Voto plurimo nelle coop.ve 2° grado (vincolo individuale 1/10 e generale 1/3 dei presenti)

Voto ai soci finanziatori (max 1/3 voti dei presenti); *disciplina statutaria del voto di soci sia operatori che finanziatori*

Voto ai soci speciali (ridotto/senza diritto di voto)

Segue **ASSEMBLEA**

Delega di voto (coop-srl non è possibile; coop-spa max 10
voti *stabilire in statuto se n° inferiore*)

Voto per corrispondenza (*è necessario prevederlo in statuto*)

ASSEMBLEA – assemblee separate

Assemblee separate:

OBBLIGATORIE

→ coop con più di 3000 soci e attività in più provincie

→ coop con più di 500 soci e più gestioni mutualistiche

FACOLTATIVE

→ per tutte le altre coop.ve in caso di specifiche materie o specifiche categorie di soci

Previste per le coop-spa, possibili in via teorica anche per coop-srl

Nel mandato dei delegati assicurare la proporzionale rappresentanza delle minoranze

Delegati con mandato «pieno» o «vincolato»

Regolamenti interni: *rinvio per i criteri di composizione dell'assemblea*

Consiglio di Amministrazione


- ✓ ha il compito di **gestire la cooperativa**, secondo l'indirizzo strategico determinato dall'assemblea dei soci e nei limiti fissati dallo statuto e dai regolamenti
- ✓ spettano al cda i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione
 - redazione del bilancio
 - tenuta dei libri sociali (libro soci, verbali assemblee, verbali cda)
 - formulazione piani strategici
 - assetto organizzativo
 - ammissioni-recessi-esclusioni soci
 - relazione sulla situazione mutualistica (art.2545 c.c.)
 -

I documenti che compongono il bilancio d'esercizio

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 2423 1 comma C.C. «*gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa...*»
- art. 2424 C.C. contenuti dello stato patrimoniale.
- Art. 2425 C.C. contenuti dello conto economico.
- Art. 2427 C.C. contenuti della nota integrativa.
- Art. 2428 C.C. contenuti della relazione alla gestione.
- Art. 2429 C.C. contenuti della relazione dell'organo di controllo.
- Relazione società di certificazione in caso di bilancio soggetto a tale obbligo di legge.
- Art. 2435 bis C.C. Bilancio in forma abbreviata.

IL FASCICOLO COMPLETO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO



- Schema di redazione **obbligatorio**
- Dati di **costo** e **ricavi** di competenza dell'esercizio
- **Informazione dinamica (di flusso)**

- Schema di redazione **obbligatorio**
- Attivi, Passivi e PN a fine esercizio
- **Informazione statica (di stock, consistenza alla data di chiusura dell'esercizio)**

In attuazione alla Direttiva n. 2013/34/EU per le società con esercizio sociale coincidente con l'anno solare le nuove disposizioni entrano in vigore dal **1 gennaio 2016**. Il **quadro designato prevede 3 tipologie di bilancio calibrato** in base alle dimensioni:

Drivers	Ordinario	Abbreviato	Micro
totale attivo	> 4.400.000	non > 4.400.000	non > 175.000
totale ricavi netti	> 8.800.000	non > 8.800.000	non > 350.000
n. medio dipend.	> 50 unità	non > 50 unità	non > 5 unità

stato patrimoniale	SI	SI	SI
Conto economico	SI	SI	SI
nota integrativa	SI	SI	NO
rendiconto finanziario	SI	NO	NO
Relazione sulla gestione	SI	NO	NO

Segue **AMMINISTRATORI**

- ✓ Composizione
 - minimo **3 consiglieri** (*da 1/01/18 non è più possibile nominare l'amministratore unico*)
 - Maggioranza SOCI COOPERATORI
 - Soci finanziatori max 1/3 (*facoltà statutaria prevederli*)
 - Amministratori non soci in minoranza (*facoltà statutaria prevederli*)
- ✓ Scelta da parte di categorie di soci (nozione di categoria; modalità di elezione; peso proporzionale delle categorie → *disciplina statuto/regolamento*)
- ✓ Cumulo incarichi (*autonomia statutaria*)
- ✓ Durata max **3 esercizi** (*vietata la nomina a tempo indeterminato*)
- ✓ Limiti alla rieleggibilità (*lo statuto li può prevedere*)

Segue **AMMINISTRATORI**

- ✓ all'interno del cda viene eletto il **Presidente** che ha la rappresentanza legale della società (vice-presidente; amministratore delegato)
- ✓ deleghe attribuibili al Presidente/a singoli consiglieri/al comitato esecutivo (*materie non delegabili: bilancio, fusione, ammissione/recessi/esclusione soci*)

Segue **AMMINISTRATORI**

- ✓ Convocazione del cda
- ✓ Quorum costitutivo e deliberativo
- ✓ Verbalizzazione
- ✓ Sostituzione di membri del cda (*cooptazione*)

DISPOSIZIONI RELATIVE A COOP-SRL

AMMINISTRAZIONE

Amministratori soci (*in maggioranza*) e non soci

(lo statuto può stabilire che tutti debbano essere soci)

Nomina affidata ai soci (delibera assembleare o consultazione scritta)

Requisiti soggettivi (massima *libertà statutaria*)

Competenze: ampia area di argomenti dove i ruoli con l'assemblea sono fungibili

FORME DI AMMINISTRAZIONE

Solo PLURIPERSONALE

Modello collegiale (Consiglio d'Amministrazione)

(da 1-01-18 preclusa la possibilità di amministrazione disgiuntiva/congiuntiva)

Collegio Sindacale

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti

Solo **nelle coop-srl** è possibile nominare il **SINDACO UNICO**

Vigila su:

- ✓ osservanza della legge e dello statuto
- ✓ rispetto dei principi di corretta amministrazione (adeguatezza assetto organizzativo, amministrativo e contabile, rispetto dello scopo mutualistico)

Partecipa a tutte le riunioni degli organi sociali (cda, assemblee ed eventuali comitati esecutivi)

Verifiche ogni 90 giorni e relazione annuale al bilancio

Segue **COLLEGIO SINDACALE**

Obbligo di nomina ai sensi c.c.:

Limiti dimensionali art. 2435bis c.c. (*superare 2 limiti per 2 anni consecutivi*)

Attivo >4.400.000 €

Ricavi >8.800.000 €

Dipendenti medi >50

Emissione di strumenti finanziari non partecipativi

Obbligo redazione del bilancio consolidato

Controllo di una società obbligata alla revisione legale

Se è previsto l'obbligo nello statuto

L'obbligo di nomina del collegio sindacale comporta l'obbligo anche della revisione legale

Revisione legale dei conti

Può essere affidata al Collegio Sindacale oppure a un Revisore esterno o a una Società di revisione

Funzioni del revisore legale dei conti:

- ✓ verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione
- ✓ verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano
- ✓ esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto

COLLEGIO SINDACALE

Soluzioni possibili *(da prevedere in statuto)*

COLLEGIO SINDACALE che effettua sia il controllo amministrativo che la revisione legale (→ tutti i membri devono essere Revisori Contabili)

oppure

COLLEGIO SINDACALE → controllo amministrativo (1 eff.+1 suppl. Revisori Contabili i restanti Albi Professionali o Docenti Universitari)

REVISORE ESTERNO → revisione legale (REVISORE UNICO O SOCIETA' DI REVISIONE)

è obbligatorio collegio sindacale + società di revisione quando viene redatto il bilancio consolidato o quando vengono emessi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico

Segue **COLLEGIO SINDACALE**

Le coop-spa che non superano i limiti per l'obbligo del collegio sindacale devono comunque nominare un revisore esterno per la revisione legale

Lo statuto può attribuire la nomina di 1/3 dei componenti il collegio sindacale ai possessori di strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi

MODELLI ORGANIZZATIVI NELLE COOP-SPA

Modelli	Tradizionale	Dualista	Monista
Funzioni			
Gestione / amministrazione	C.d.a. (e organi delegati)	Consiglio di gestione	C.d.a.
Controllo sulla gestione	Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato di controllo (interno al c.d.a.)
Controllo contabile (revisione legale - audit)	Collegio sindacale / Revisore esterno	Revisore esterno	Revisore esterno

MODELLO DUALISTA

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

- ✓ È eletto dall'assemblea
- ✓ Almeno 1 membro rev. contabile
- ✓ Compiti:
 - nomina e revoca il consiglio di gestione e promuove l'azione di responsabilità
 - approva i bilanci
 - svolge le funzioni del collegio sindacale (2403, comma 1: non controllo contabile)
 - riferisce all'assemblea

CONSIGLIO DI GESTIONE

- ✓ Viene nominato dal Consiglio di sorveglianza
- ✓ Resta in carica max 3 anni
- ✓ Compito di gestione della società

MODELLO MONISTA

COMITATO DI CONTROLLO INTERNO

È eletto dal c.d.a. al suo interno

Tutti i membri comitato con requisiti di onorabilità/professionalità/indipendenza (legge ed eventualmente statuto); almeno metà del c.d.a. deve avere requisiti di indipendenza

Almeno 1 membro revisore contabile

È alternativo al collegio sindacale e ne svolge le funzioni (2403, comma 1: non controllo contabile)

Vigilanza – certificazione di bilancio

- **Obbligo alla **certificazione di bilancio** (art. 15 L.59/92)**
 - ✓ Fatturato >60 mln
 - ✓ Partecipazione di controllo in una spa
 - ✓ Riserve indivisibili > 4 mln
 - ✓ Prestito sociale o soci finanziatori > 2 mln
 - ✓ Emissione di APC

- **Obbligo di assegnare l'incarico a una Società convenzionata con Legacoop (art. 15 L.59/92)**
 1. - Aleph Auditing
 2. - Axis
 3. - Deloitte & Touche
 4. - Fausto Vittucci
 5. - Fidital Revisione
 6. - Hermes
 7. - Kpmg
 8. - UHY Bompani
 9. - Pricewaterhousecoopers
 10. - EY
 11. - Ria Grant Thornton

Vigilanza – revisione ministeriale

tutte le cooperative sono sottoposte alla “**revisione ministeriale**” effettuata da funzionari designati dalle Associazioni cooperative (Legacoop per i propri associati) o direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico per le cooperative non associate a centrali cooperative, con frequenza annuale o biennale

- Contributo di revisione da versare a inizio biennio (anno dispari) secondo parametri fissati da DM (soci, capitale, fatturato) – min.280€ max.3.570€
- Enti soggetti a revisione annuale:
 - Fatturato > 27.070.247,88
 - Controllo srl
 - Cooperative sociali
 - Coop. edificatrici iscritte all’Albo
 - Coop. soggette a certificazione di bilancio (*fatt > 60mln, riserve > 4mln, prestito e soci finanziatori >2 mln, controllo spa, emissione apc*)

Vigilanza – revisione ministeriale

Esito della revisione:

- Rilascio attestato

- Diffida a sanare irregolarità (max 90 gg. -> accertamento)

- Richiesta provvedimenti (invio proposta al Mise)
 - ✓ liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.
 - ✓ gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545 sexiesdecies c.c.
 - ✓ scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c.
 - con nomina del liquidatore
 - senza nomina del liquidatore
 - ✓ sostituzione dei liquidatori ai sensi dell'art. 2545 octiesdecies c.c.
 - ✓ cancellazione dal Registro Imprese ai sensi del secondo comma dell'art. 2545 octiesdecies c.c.